

Codice A1820C

D.D. 25 settembre 2023, n. 2420

BICB13-2023 - IMMOBILIARE LANIFICIO MAURIZIO SELLA S.p.a. - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale breve per l'utilizzo temporaneo di area demaniale per perizia geologica in corrispondenza della zona di alveo del Torrente Cervo interessata dall'intervento di soprizzo del muro di difesa in sponda sinistra. Località Chiavazza - Comune di Biella (BI).



ATTO DD 2420/A1820C/2023

DEL 25/09/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: BICB13-2023 – IMMOBILIARE LANIFICIO MAURIZIO SELLA S.p.a. – Autorizzazione idraulica e concessione demaniale breve per l'utilizzo temporaneo di area demaniale per perizia geologica in corrispondenza della zona di alveo del Torrente Cervo interessata dall'intervento di soprizzo del muro di difesa in sponda sinistra. Località Chiavazza – Comune di Biella (BI)

Vista l'istanza presentata dal Sig. Michelangelo BERTON, Amministratore Delegato della Società Immobiliare Lanificio Maurizio Sella, con sede legale in Biella, Via Gaudenzio Sella 1 – P.Iva n. 02942540150, registrata al nostro protocollo in data 8 agosto 2023 al n. 34072, finalizzata ad ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e la concessione demaniale breve per l'utilizzo temporaneo di area demaniale per perizia geologica in corrispondenza della zona di alveo del Torrente Cervo interessata dall'intervento di soprizzo del muro di difesa in sponda sinistra. Località Chiavazza – Comune di Biella (BI);

Il settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n° 10/R (di seguito "regolamento") ha richiesto contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, con nota prot. n. 34906 dell'11 agosto 2023, integrazioni e regolarizzazione degli atti assegnando un termine di 20 giorni senza sospendere i tempi del procedimento;

La Società Immobiliare Lanificio Maurizio Sella ha prodotto quanto richiesto con nota prot. n. 35920 del 23 agosto 2023;

esaminata la documentazione predisposta dal tecnico incaricato, in base alla quale l'area demaniale verrà utilizzata per il semplice transito in alveo finalizzato all'esecuzione di indagini geologiche;

dato atto che il richiedente ha provveduto, in data 4 agosto 2023, al pagamento delle spese

istruttorie;

preso atto che la stessa area demaniale verrà occupata, per un periodo inferiore a 15 giorni;

dato atto che in base alla tabella A allegata alla l.r. 19/2018 aggiornata con Determinazione Dirigenziale 3484/A1821B del 24/11/2021 e rettificata con Determinazione Dirigenziale 3928/A1821B del 28/12/2021 il richiedente è esonerato dal pagamento del canone di concessione;

dato atto che l'avviso di presentazione dell'istanza è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Biella dal 16 al 31 agosto 2023 con n. reg. 2171/2023 senza opposizioni di sorta come comunicato dal Comune di Biella con nota al nostro prot. con n. 37378 del 4 settembre 2023;

poiché i lavori interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato "Torrente Cervo" è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904;

esaminati gli atti progettuali, l'occupazione risulta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua in questione;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016

del Settore Trasparenza e Anticorruzione;

- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022, recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14.";

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai soli fini idraulici, la Società Immobiliare Lanificio Maurizio Sella, con sede legale in Biella, Via Gaudenzio Sella 1 – P.Iva n. 02942540150, all'utilizzo temporaneo di area demaniale per perizia geologica in corrispondenza della zona di alveo del Torrente Cervo interessata dall'intervento di soprizzo del muro di difesa in sponda sinistra. Località Chiavazza – Comune di Biella (BI), secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

1. gli interventi oggetto dell'istanza dovranno essere realizzati in conformità del progetto allegato e nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui sotto, e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore Tecnico regionale;
2. le opere di difesa e le infrastrutture presenti, eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. fatta eccezione per quanto previsto nel progetto allegato, è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
4. al termine del cantiere dovranno essere prontamente rimosse eventuali opere provvisorie e ripristinata la continuità dell'alveo e dello stato dei luoghi;
5. premesso che gli interventi dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
6. durante la realizzazione degli interventi, nel caso in cui i bollettini di allerta meteorologica emessi da Arpa Piemonte indichino un rischio idrogeologico e/o idraulico e/o valanghivo con livello/i di allerta superiore/i al verde, il richiedente dovrà porre in essere l'opportuna vigilanza nella zona delle operazioni ed adottare tutti i provvedimenti necessari per la tutela della pubblica e privata incolumità;
7. gli interventi dovranno essere eseguiti entro il termine di settembre 2024, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Durante il periodo delle lavorazioni è vietato interrompere il deflusso delle acque e causare turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

8. il richiedente dovrà comunicare a questo Settore Tecnico regionale, a mezzo di PEC, la data di inizio e di ultimazione dei lavori;
9. il presente provvedimento s'intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
10. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio degli interventi, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al TAR entro 60 gg. e al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

I Funzionari estensori:
Ing. Franco De Battistini
Dott. Alberto Mugni

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo